

Ces. 1043

GIORGIO CENCETTI  
del R. Archivio di Stato di Bologna


U. 487

Al chiar. prof. E. Casanova  
modesto e rispettoso maestro  
N un un immenso albero

Giuseppe

SULL'ARCHIVIO  
COME " UNIVERSITAS RERUM ,,"





## SULL'ARCHIVIO COME « UNIVERSITAS RERUM »

Non sempre e non a tutti appar chiara la distinzione fra archivio, biblioteca, museo; e il criterio che anche i dotti usano comunemente per differenziare questi istituti (« Diamine! In biblioteca sono i libri, in archivio le carte! ») è impreciso e fallace. Nè qualche volta sfuggono alla confusione gli stessi specialisti, come quando si lasciano andare a comprendere fra i loro istituti gli « archivi fonografici », i « Kriegsarchive », i « Bild-und Filmarchive » e simili collezioni artificiali che nulla hanno di comune con essi, o, sia pure per bocca di un non archivista, invitano alla costituzione di un « archivio di pitture murarie ».

E' da credere che la confusione comune fra archivio e biblioteca nasca soprattutto a causa della reale somiglianza nella forma esterna (immensi sfilate di scaffali colmi di volumi e di carte) e dall'analogia della funzione scientifica cui l'uno e l'altra adempiono, favorita forse anche dal fatto che, purtroppo, occorre talvolta andare in biblioteca per trovare il completamento di qualche serie d'archivio imperfetta. Ma queste analogie evidenti e indubbie nello stato presente dei due istituti scompaiono se ci facciamo ad esaminarli più attentamente nella loro genesi.

Non occorrono speciali cognizioni giuridiche per classificare archivi, biblioteche, musei e simili tra i *corpora plura soluta uni nomini subiecta*, secondo la definizione pomponiana, o *universitates ex distantibus*, come si usa anche chiamare con termine di scuola le universalità di cose: i singoli componenti del *corpus*, siano essi libri, documenti, quadri o altro, subordinano la loro individualità al vincolo di una destinazione comune, costituendo una unità collettiva riconosciuta dal diritto (1). Ma se andiamo oltre l'appartenenza comune alla categoria delle universalità, vediamo che le analogie si arrestano ed appaiono le differenze. Ci limiteremo, naturalmente, all'istituto che ci interessa, l'archivio, esaminandolo in confronto con la biblioteca, la

(1) Così VENEZIAN, *Usufrutto*, II, 300 e SOKOLOWSKI, *Die Philos. im Privatrecht* I, 385, ma anche ammettendo la dottrina dominante, che nega l'autonomia delle *universitates facti*, le cose non mutano.



quale, comprendendo, fra l'altro, anche il caso limite della collezione di autografi, presenta con esso le massime analogie.

I singoli componenti della universalità biblioteca, i libri, oltre ad avere ciascuno la sua origine in un autore, un editore, un libraio che, di regola, sono diversi, hanno altresì fine proprio, raggiungibile con mezzi propri: hanno, cioè, una loro autonomia originaria. Il fatto che in seguito la volontà del loro proprietario, sia esso lo Stato, un ente o un privato, associ tali individualità singole in una unità maggiore col vincolo della destinazione comune, creando esse un *corpus*, non è quindi un attributo essenziale della loro natura, ma una accidentalità che può verificarsi come non verificarsi. Possiamo osservare anche che la destinazione comune, da cui scaturisce il vincolo, nel caso della biblioteca è sempre la soddisfazione di una curiosità, intendendosi con ciò qualunque genere di studio, dalla più severa indagine scientifica all'onesto, se pur inconcludente, desiderio di vedere la scrittura di Napoleone I o del duca Valentino.

Ben diversamente stanno le cose per ciò che riguarda l'archivio. Qui i singoli componenti, le carte (sarebbe forse più esatto dire franciosamente *pezzi* per non far distinzioni tra documenti diplomatici, registri, carte di corredo, etc.) non solo provengono dal medesimo individuo, aggregato familiare o ente (o dai suoi organi, che torna lo stesso), ma poichè costituiscono niente altro che uno fra i mezzi usati dall'ente o individuo per raggiungere i propri scopi, portano in loro stessi fin dall'origine il vincolo della destinazione comune, sintetizzato nell'adempimento delle funzioni dell'ente o individuo medesimo: così, per esempio, le carte di una cancelleria signorile hanno tutte per scopo comune la conservazione del principato, i registri giudiziari di un Comune, l'amministrazione della giustizia, gli istrumenti notarili e parte della corrispondenza d'una famiglia, la conservazione del patrimonio, e così via. Ancor più stretta, poi, si manifesta l'unità se invece dei vari fascicoli o « pratiche », comprendenti in sé tutta la trattazione di un affare, assumiamo più correttamente come unità costitutive dell'universalità archivio i singoli documenti che, sciolti o rilegati, formano i fascicoli stessi, perchè allora sarà ancor più evidente che una lettera (la quale, a differenza di una pagina o di un capitolo di un libro, ha indubbiamente la sua autonomia) è legata per natura alle precedenti e alle susseguenti, sia missive che responsive; che un decreto d'esecuzione presuppone un ordine, il quale a sua volta troverà la sua giustificazione in un carteggio, che una sentenza non è concettualmente scindibile dalla citazione e dagli atti processuali, e via dicendo.

L'universalità così costituita potrà poi avere anche scopi scientifici (si pensi, per esempio, alla corrispondenza d'ufficio di un centro d'informazioni bibliografiche) ma di regola sarà indirizzata a fini più vari e indeterminati, se pur prevalentemente d'ordine giuridico o patrimoniale. Nell'archivio potremo dunque riconoscere una universalità necessaria, con fini generali, mentre concepiremo la biblioteca, il museo, la pinacoteca come universalità volontarie costituite per fini scientifici.

SCOPO  
FINALE

Si supponga ora che la cessazione dell'ente che ha dato vita all'archivio o anche semplicemente il decorso del tempo facciano perdere alla totalità delle carte o a una parte di esse la loro funzione giuridica: ecco che a questa se ne sostituisce un'altra, quella scientifica (storica), la quale esisteva in potenza anche contemporaneamente alla prima (talvolta la coesistenza si protrae molto a lungo, come, per esempio, nel caso di un diploma d'investitura di diritti d'acque tuttora esistenti) ma non diviene evidente se non quando l'atto documentato dalla carta entra nel campo delle ricerche storiche. L'archivio acquista così evidentissime analogie con la biblioteca: ma può dirsi che siano andate perdute per ciò la necessarietà del vincolo e la generalità dei fini che ne han caratterizzata la genesi?

In relazione con tali dissimiglianze genetiche sono, naturalmente, le differenze fra i due tipi di *corpus* per ciò che riguarda le individualità costitutive e il vincolo associativo, fra cui ora ci apparranno particolarmente evidenti le seguenti:

a) I pezzi d'archivio, a causa della loro provenienza, devono considerarsi autentici rispetto all'ente che ha costituito l'archivio stesso (prescindendo, naturalmente, da possibili falsi e dalle carte non provenienti dall'ente medesimo) mentre tale caratteristica non potrà riconoscersi nei volumi di una biblioteca (2). I documenti autentici che vi si trovassero sarebbero indubbiamente fuori della loro sede, così come i libri scientifici che fossero in archivio.

b) Ai volumi di una biblioteca, anche se manoscritti o autografi (in quanto semplicemente tali), è connaturato il concetto di fungibilità, che ripugna invece del tutto al documento d'archivio. Le singole eccezioni che si possono incontrare nella pratica (*unicum* nei libri, doppio originale nei documenti) sono accidentali e non infirmano la regola perchè non investono il concetto.

c) I libri sono cose commerciabili, quindi capaci di valore venale, mentre i documenti sono *res extra commercium*, cui non può attribuirsi un prezzo. Non osta la constatazione di fatto dell'esistenza del commercio di documenti o d'interi archivi, perchè anche in tali casi il valore venale non deriva dall'essenza documentaria delle carte, ma da accidentalità ad essa estranee, come, per esempio, miniature, firme autografe, curiosità del fatto documentato, ecc.

d) Nulla osta all'idea della divisibilità di una biblioteca, il cui frazionamento potrà diminuirne l'utilità pratica, ma non ne intaccherà l'essenza, mentre la divisione di un archivio, infrangendo il vincolo necessario, comporta

---

(2) Occorre badare a non confondere questo concetto generale di autenticità col significato più limitato attribuito a tale espressione dalla legge positiva, che si riduce in fin dei conti a quello di autenticità nei confronti dello stato.

la sua distruzione come tale e la sua trasformazione in collezione di manoscritti ed autografi.

Si è venuto, attraverso le precedenti considerazioni, precisando un concetto di archivio che potremo sintetizzare press'a poco in una definizione del genere della seguente: « *Chiameremo archivio il complesso degli atti spediti e ricevuti da un ente o individuo, per il conseguimento dei propri fini o per l'esercizio delle proprie funzioni* », in cui si è a bella posta messa da parte l'espressione dell'esigenza dell'ordine, nelle carte, che viene generalmente considerata come essenziale (e perciò introdotta nelle definizioni) perchè, mentre da una parte è sottintesa nel vincolo necessario che unisce le scritture fin dall'origine, espresso con la frase « spedite e ricevute, etc. », dall'altra non par concepibile escludere un archivio che si trovi in condizioni di occasionale disordine. Superfluo poi è sembrato accennare alla conservazione degli atti, perchè essa condiziona in modo necessario la definizione (ove manchi, non si hanno nè atti nè archivi); inesatto aggiungere agli atti la qualifica di « ufficiali » perchè non è necessario che un individuo o ente rivesta funzioni pubbliche per costituire un archivio, ma è sufficiente una funzione, anzi un'attività qualunque: quella dell'avvocato, quella del professionista, quella del commerciante, fin quella dei sodalizi ricreativi. Ne varierà certo in misura grandissima l'importanza, tanto da invadere in taluni casi la sfera del diritto pubblico e obbligare lo Stato a una funzione di vigilanza e di tutela, o da consigliarne in altri la distruzione per realizzare il prezzo della carta straccia, ma la natura di archivio rimarrà immutata.

Per un esame, anche sommarissimo, delle conseguenze che i concetti esposti hanno sul regolamento giuridico dell'universalità archivistica, è necessario distinguere fra archivi degli enti pubblici e archivi privati.

Fra i primi, il posto principalissimo è occupato da quelli dello Stato, i quali sono costituiti dalle carte degli uffici centrali e locali, così esistenti come esistiti, tanto dello stato moderno come di quelli di cui esso sia il successore: in Italia, per esempio, di quelli anteriori all'unificazione, i quali a lor volta assorbitono le Signorie e i Comuni precedenti, perchè fra l'uno e gli altri esiste continuità nell'esercizio dei medesimi poteri (salvo la variazione storica del loro contenuto), con la sola sostituzione del soggetto della sovranità. Pertanto, la qualità di « atti di stato » che è rivestita dalla maggior parte delle carte contenute in questi archivi, in quanto esse siano state redatte, nelle forme volute, dall'autorità competente nell'esercizio della sua funzione, è indipendente dalla maggiore o minore antichità e dalla pertinenza allo Stato moderno o ai suoi antecessori, e si può attribuire, per esempio, così a una sentenza dei consoli milanesi del secolo XII come al *gentlemen's agreement* recentemente stipulato fra l'Italia e la Gran Bretagna. Tale qualità imprime ad esse un carattere che le differenzia da qualsivoglia altra scrittura, anche pubblica nel senso che le norme positive danno a quest'espressione, poichè mentre non è dubbio che loro proprietario sia lo Stato, è anche certo che sono destinate all'uso pubblico: sono quindi da annoverarsi fra i beni dema-

miali (3), e tali infatti le dichiara esplicitamente l'art. 76 del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163 sugli Archivi di stato italiani. Ne consegue che, qualora alcune di esse si trovassero in possesso di enti diversi dallo stato, questo può e deve rivendicarle; e ne consegue anche che gli archivi degli antichi Comuni e delle Signorie, limitatamente al tempo in cui questi enti esercitano poteri sovrani, appartengono allo Stato anche se si trovino presentemente in possesso di enti diversi da esso, i quali non continuano che nel nome l'antico ente veramente autonomo (4). E poichè l'uso pubblico ha per oggetto tanto gli atti nella loro individualità quanto tutto il *corpus* archivistico, l'azione di rivendica, o più esattamente di recupero, potrà essere intentata indifferentemente sia per gli atti singoli come per gli interi archivi. Per identiche ragioni gli archivi dei Comuni e delle Provincie vanno elencati fra i beni di uso pubblico, ma la loro condizione giuridica sarà leggermente diversa a causa del diritto di tutela che compete allo stato, che è da questo esercitato con le forme stabilite dalle norme positive (5), e che inciderà altresì più o meno profondamente sugli archivi di tutti gli altri enti pubblici e i corpi morali.

Le cose mutano profondamente, invece, per quanto riguarda gli archivi privati, cioè quelli che si sono costituiti in seguito all'attività svolta da un individuo o da un ente che non riveste funzioni pubbliche o che, rivestendole, non agisca in virtù di esse. Questa distinzione, chiara e perspicua per l'epoca contemporanea, non lo è ugualmente per tempi in cui  *Fiscum* ed *aerarium* non avevano confini definiti (come nelle Signorie e nelle monarchie assolute) o le famiglie costituivano un elemento essenziale dell'amministrazione cittadina.

---

(3) Non vi osta in diritto italiano l'enumerazione dell'art. 427 C. C. che, per comune consenso della dottrina, deve ritenersi esemplificativa e non tassativa. Questa difficoltà non esiste, poi, in quelle legislazioni che, come la francese (art. 538 C. C.), hanno una definizione generale della demanialità.

(4) Nello stabilire il momento in cui un Comune o una Signoria hanno cessato di esercitare poteri sovrani, occorrerà tener conto, più che della realtà storica, del criterio giuridico formale: così, p. e., l'autonomia di Bologna cessò di fatto con la conquista di Giulio II, ma i rapporti fra la S. Sede e la città continuarono ad essere regolati dai capitoli di Nicolò V, i quali non toglievano ai magistrati cittadini la sovranità, ma imponevano solo di dividerne l'esercizio, per quanto attinse ai poteri politici, con un Legato, e non furono abrogati se non dalle conquiste napoleoniche e, nei riguardi del Pontefice, dal trattato di Vienna, che costituiva un nuovo e diverso titolo di possesso, così che solo da allora poté non esser lasciata a Bologna, come alle Legazioni e alle altre comunità dello stato pontificio, che l'autonomia locale stabilita dal motu proprio di Pio VIII del 6 luglio 1816.

(5) Vedi p. e. gli art. 73 e 74 del regolamento archivistico italiano citato e la legge francese 29 aprile 1924 sugli archivi dei comuni, col relativo regolamento (art. 20). Devesi notare che queste norme limitano la vigilanza al solo elemento necessario dell'archivio (conservazione dei documenti) mentre dovrebbe essere preso in considerazione anche l'elemento contingente (comunicazione) che, se nel più dei casi si configura come un interesse legittimo del cittadino, può talvolta divenire un vero diritto subiettivo (p. e. per gli atti dello stato civile: art. 362 C. C. italiano, corrispondente all'art. 45 del francese) e costituisce in ogni modo la condizione assoluta per l' esplicazione della funzione culturale dell'archivio, nella quale non può non riconoscersi un superiore interesse nazionale da tutelare adeguatamente.

ed esisteranno anche casi in cui non sarà possibile una discriminazione, come, per esempio, certe lettere di Cosimo il Vecchio o, rispettivamente, uno dei tanti atti con cui un membro di una famiglia viene surrogato a un altro nell'occupazione di un seggio permanente nel consiglio di una città. In casi simili, i due elementi, pubblico e privato, si compenetrano in tal modo che se da un lato sarebbe iniquo che lo Stato o il Comune pretendessero far uso del diritto di recupero (che, d'altronde, sarebbe in contrasto anche col rispetto dovuto al vincolo unitario del *corpus*) d'altra parte non sarebbe in alcun modo possibile attribuire al proprietario delle carte quel diritto illimitato (*ius utendi et abutendi*) che, in fin de' conti, non è poi riconosciuto da alcuna legislazione ad alcuna forma di proprietà e non è ammesso nella sua interezza neanche dalla dottrina. Ciò pone un limite alla libera disponibilità del privato per quanto riguarda il suo archivio, nel senso che la distruzione di tali carte con carattere misto comporterebbe in teoria una sua responsabilità verso lo Stato o il Comune cui occorresse un giorno servirsi di esse.

Inoltre, il diritto del singolo può trovare un'ulteriore limitazione nella disponibilità del proprio archivio in una eventuale protezione che lo stato accordi a quegli studi che beneficiano delle ricerche d'archivio. Certamente, la soddisfazione della curiosità scientifica non costituisce un diritto subiettivo e nemmeno un interesse legittimo: quindi, ridotta alle proporzioni di interesse puro e semplice, non dovrebbe trovare protezione in uno stato la cui funzione si esaurisse nella tutela del diritto; ma poichè ormai dappertutto, anche nelle legislazioni apparentemente più ligie ai principii del liberalismo i fini dello Stato tendono ad oltrepassare quelli limitati dalla dottrina del *Rechtsstaat*, espandendosi sempre più nel campo sociale, non si vede la ragione per cui in questo nuovo indirizzo giuridico non si potrebbero prendere in considerazione, oltre, per esempio, gli interessi superiori dell'economia, anche quelli della cultura nazionale, la cui tutela inciderebbe, in questo caso, i diritti del singolo in misura ridottissima e non certo comparabile all'entità dei corrispondenti benefici generali. La tutela potrebbe esplicarsi in base a tre principii fondamentali:

a) riconoscimento dell'interesse sociale alla conservazione del patrimonio archivistico nazionale, che si attuerebbe vietando la distruzione anche parziale degli archivi privati riconosciuti meritevoli di studio e circondando con opportune cautele gli scarti che si credesse di poter permettere;

b) perpetuazione del vincolo unitario, che potrebbe effettuarsi da un lato sottraendo l'archivio all'*actio communi dividundo*, dall'altro vietando la divisione volontaria e l'alienazione delle singole carte, rimanendo lecita quella dell'intero *corpus*, purchè si osservino determinate forme di pubblicità;

c) elevazione ad interesse legittimo dell'interesse puro e semplice degli studiosi a consultare carte di archivi privati, obbligando i loro possessori a non negarne lo studio se non per giustificati motivi.



Come tali principii teorici possano adeguatamente tradursi in norme positive, nè ci riteniamo capaci nè ci sembra il caso di suggerire, molto più perchè ne ha recentemente trattato con dottrina, acume e competenza il prof. Levi su l'*Archivio Storico Italiano*: in un articolo che non abbiamo ritegno a confessare averci offerto lo spunto per il presente: a noi basterà aver tentato di precisare la natura giuridica dell'archivio attraverso le caratteristiche che lo distinguono dalle altre *universitates* di carattere analogo, di aver veduto come queste si riflettano già nelle norme di *ius conditum* che regolano gli archivi pubblici e di averne prospettata l'applicazione, *de iure condendo*, anche al futuro regolamento degli archivi privati.

GIORGIO CENCETTI

del R. Archivio di Stato di Bologna



IL I. CONVEGNO DELLA R. DEPUTAZIONE TOSCANA  
DI STORIA PATRIA  
E LA QUESTIONE DEGLI ARCHIVI PRIVATI

Lietissimo successo ha ottenuto il I Convegno della Deputazione toscana di Storia patria, tenutosi in Arezzo il 20 aprile scorso, con l'intervento di numerosissimi soci e delle rappresentanze di altre Deputazioni. Dopo il benvenuto porto dal Senatore Occhini, podestà di Arezzo, il presidente prof. Rodolico pronunciò il discorso inaugurale illustrando la funzione della Toscana nella storia d'Italia e chiarendo l'utilità grandissima per gli studi storici generali di benintesi lavori di storia municipale, che sono come i piloni della storia italiana. Le singole Deputazioni — ha detto l'oratore — sorsero forse col carattere di reazione all'accentramento, che parve esagerato, dei primi anni del Regno, ma fu in un nobile spirito toscano, il Villari, che si manifestò per prima la reazione a tale particolarismo, e da essa nacque l'Istituto Storico Italiano con lo scopo di coordinare l'attività delle Deputazioni: coordinamento questo che è divenuto effettivo ed operante col nuovo ordinamento degli istituti storici. Ha terminato esponendo il programma della Deputazione toscana: preparazione di una bibliografia storica; ricognizione e pubblicazione di fonti statutarie, ricognizione del patrimonio archivistico non appartenente allo Stato.

E' quindi seguita la trattazione dei temi ufficiali del Convegno: archivi privati, relatore il prof. Alessandro Levi della R. Università di Parma; bibliografia toscana, relatore il prof. Carlo Battisti dell'Università di Firenze; annuario bibliografico, relatore il prof. Fabio Jacometti direttore della Biblioteca senese; *corpus* degli statuti artigiani, relatore lo stesso prof. Rodolico. Nel pomeriggio, dopo la colazione, offerta ai congressisti dall'Accademia Petrarca, che ha anche donato alcune sue bellissime pubblicazioni, sono continuati i lavori con la lettura delle comunicazioni, fra cui particolarmente interessanti quella del prof. Rodolico sulla edizione del III volume dei *Documenti per la storia di Arezzo* di Ubaldo Pasqui, quella del dott. Lazzareschi, direttore dell'Archivio di Stato di Lucca sul « libro del consolato lucchese a

Bruges » recentemente acquistato dallo Stato, e quella del prof. Palmarocchi sulla pubblicazione dei carteggi del Guicciardini. Il Convegno si è chiuso con una interessante ed applaudita conferenza del prof. Antonio Minto, sulle ricerche archeologiche in Etruria, illustrata da numerose bellissime proiezioni, e con un ricevimento offerto dal Podestà di Arezzo.

L'indole di questa rivista non ci permette di soffermarci a lungo sui temi trattati nel Convegno: accenneremo solo a quello degli archivi privati. Il relatore, che aveva già pubblicato in proposito un notevolissimo studio su l'*Archivio Storico Italiano*, ha ripreso, sviluppandoli e confortandoli coi pareri di numerosi tecnici e con la legislazione comparata, i concetti ivi esposti, che riguardano i seguenti punti: a) Definizione: occorre che, almeno per i limitati scopi del regolamento giuridico degli archivi privati, sia data una definizione dell'archivio che dia il massimo risalto al carattere della organicità e a quelli in genere che lo distinguono dalle collezioni di manoscritti e autografi, per le quali saranno sufficienti le norme protettive stabilite dalle leggi sulle Belle Arti e sulla conservazione del patrimonio bibliografico. b) Notifica da imporre a tutti i possessori, a qualunque titolo, di archivi non pubblici. c) Inventariazione, a cura del privato possessore e, in difetto, dello Stato. d) Deposito obbligatorio dell'inventario presso la direzione dell'Archivio di Stato territorialmente competente. e) Pubblicità dei documenti, che potrebbe attuarsi in limiti ristretti, ma sufficienti attraverso il tramite delle direzioni degli Archivi di Stato, imponendo al privato l'obbligo non di concederla, ma di rispondere alle richieste, giustificando eventualmente la negazione. f) Cautele per evitare la dispersione e la distruzione degli archivi, prima fra tutti il vincolo della indivisibilità da imporre sugli archivi o parte di essi.

Riferisce quindi il dott. Mario Luzzatto, dell'Archivio di Stato di Pisa, le particolari condizioni degli archivi di quei grandi istituti commerciali, industriali, bancari che formano ora così gran parte della vita della Nazione, quali consiglierebbero che lo Stato s'interessasse particolarmente di essi, prendendo fino all'incameramento nel caso di liquidazione degli enti che li compongono. Alla discussione sulla relazione Levi prendono parte, fra gli altri, il prof. Mancini, dell'Università di Pisa, il comm. Dorini e il prof. Gualandri, soprintendente dell'Archivio fiorentino, e fra le idee che in essa sono affiorate, due meritano di essere notate perchè piuttosto diffuse fra gli studiosi e archivisti: una secondo cui occorrerebbe imporre come obbligo ai possessori di archivi la comunicazione dei documenti, l'altra per cui, quando da riporre poca fiducia nell'attuazione delle norme giuridiche invocate ed esulando comunque la discussione di esse dai compiti delle Deputazioni, è preferibile che queste abbandonino la formulazione di principii giuridici e le trattazioni teoriche *de iure condendo* e concentrino i loro sforzi in un'efficace azione presso i proprietari di archivi per indurli al deposito presso istituti scientifici. Alla prima è stato giustamente opposto che

non appare nè giuridicamente nè astrattamente possibile una lesione così grave del diritto di proprietà; alla seconda che l'opera di persuasione, lungi dallo scompagnarsi dalla discussione del problema giuridico, può ottimamente affiancarsi, poichè esse non si escludono a vicenda, tanto vero che la Deputazione toscana non solo la compie, ma ne ha già ottenuti buoni risultati.

Infine vengono approvati i seguenti ordini del giorno:

« Il Convegno della R. Deputazione di Storia Patria per la Toscana fa voti affinchè sia emanata al più presto una disposizione legislativa la quale, fatto obbligo ai privati possessori di archivi di denunciarne l'esistenza, provveda nel modo migliore per il censimento degli archivi stessi, per la loro conservazione e inventariazione, per la pubblicazione degli inventari e per la consultazione degli stessi, con tutte le cautele del caso, da parte degli studiosi ».

« Il Convegno fa voti perchè siano fatte osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento archivistico per la conservazione e l'inventariazione degli archivi di Enti locali, e che a tal fine sia esercitata una funzione ispettiva affidata a funzionari degli archivi di Stato ».

« Il Convegno rivolge preghiera alle Autorità ecclesiastiche affinchè, con quella cura che è stato vanto della Chiesa in tutti i tempi, sia ordinato e inventariato il patrimonio archivistico degli enti ecclesiastici ».

Non è possibile esimerci da qualche parola di commento, non tanto sull'opportunità dell'iniziativa della Deputazione toscana di proporre come tema nel suo primo convegno la questione degli archivi privati, sulla quale non v'è chi non convenga (in ispecie se ricordi che, com'è stato annunciato nella relazione a stampa sugli Archivi di Stato presentata dal Direttore Generale dell'Amministrazione Civile al Ministro dell'Interno, sono allo studio provvedimenti per la riforma della legislazione archivistica) quanto sulle idee che dalla relazione e dalla discussione sono scaturite. E in primo luogo non si può che rallegrarci che la discussione sia stata impiantata e si sia svolta su terreno completamente giuridico. I dubbi espressi in proposito dal prof. Mancini non convincono nè hanno convinto, perchè l'opera di persuasione non può sostituire in alcun modo quella coattiva degli organi dello Stato: l'esperienza stessa del passato lo insegna. Gli istituti storici in genere e le Deputazioni di Storia patria in ispecie si sono sempre preoccupate di questo nosso problema, e spesso questi benemeriti enti sono riusciti ad assicurare studi importanti materiali: ma il *punctum pruriens* è proprio là dove l'opera di essi, per quanto investiti di un generico mandato, dovrebbe arrestarsi di fronte a una posizione recisamente negativa del proprietario o a difficoltà superabili. Così, per esempio, nella dolorosa vicenda dell'archivio di Montemarciano (che si ricorda perchè il clamore che suscitò oltrepassò l'interesse dei soli studiosi per giungere al gran pubblico) la Deputazione di Storia patria fu la prima a levare il grido d'allarme, ma solo allora si ebbe un risultato tangibile, quando intervenne lo Stato, armato de'

mezzi e delle sue leggi, le quali, se fossero state più complete, forse avrebbero permesso il salvataggio totale e non limitato ai soli atti di Stato e a un oneroso diritto di prelazione. Occorrerà, naturalmente, procedere con doverosa cautela, sia per validissime ragioni giuridiche (necessità di contenere nei più ristretti limiti possibili le limitazioni alla disponibilità della proprietà privata), come anche per convincenti motivi pratici (un eccessivo rigore legislativo finisce fatalmente per ridursi a un incentivo all'evasione della legge, specie se la sanzione sia, come non potrebbe non essere in questo caso, nè grave nè di facile applicazione): sarebbe, anzi, opportuno che le future norme legislative ponessero attenzione a concentrare gli obblighi dei privati proprietari di archivi piuttosto nel *pati* che nel *facere*, riducendo questi ultimi, possibilmente, alla indispensabile denuncia. A ciò indurrebbe anche un'altra considerazione, cioè che in materia di archivi, il *facere* è assai spesso condizionato al possesso di cognizioni speciali che non è ragionevolmente possibile pretendere da chiunque, anche se sia a ragione ritenuto persona di cultura più che superiore alla media.

L'ultima osservazione riguarda il vincolo da imporsi ai proprietari di archivi: e qui non si può non richiamarsi al primo dei punti proposti nella relazione del prof. Levi, cioè lo studio approfondito del concetto giuridico di archivio, che dovrà poi essere espresso nella definizione. Infatti la legge non dovrà che riconoscere, facendolo entrare nel sistema dell'ordinamento positivo, uno stato giuridico già esistente e facilmente riconoscibile nel concetto di archivio, cioè il vincolo unitario e indissolubile che lega fra loro i pezzi d'archivio. In altri termini e in via d'esemplificazione, dovrà sottostare alle disposizioni della futura legislazione archivistica e in particolare dell'indivisibilità, *solo* l'archivio, ma *tutto* l'archivio, così che, mentre dovranno esservi comprese anche le collezioni di manoscritti, stampe, ecc. formate con materiali tratti dagli archivi medesimi, perchè la diversa destinazione artificialmente data ad essi non può annullare quella originaria che ad essi è connaturata, dovranno esserne esenti quelle collezioni, parimenti artificiali, che fossero state in qualunque momento *annesse* agli archivi, ma siano composte di pezzi estranei ad essi semprechè, s'intende, non costituiscano archivio esse stesse (come potrebbe accadere per l'archivio di una famiglia tutta aggregato a quello della famiglia che ne abbia raccolta l'eredità) o qualche motivo non costituiscano parte integrante dell'*universitas* e come siano anch'esse legate dal vincolo unitario originario.

Intesi così il concetto di archivio e la funzione della norma giuridica posta in questo caso più dichiarativa che costitutiva, ci permetteremo di pregare il prof. Levi di vedere se non fosse il caso di sopprimere la disgiunzione « o parte di essi » nella sua ottima relazione, la dove parla della indivisibilità da imporre coattivamente sugli archivi privati.



13  
N. 1000  
c. 1000  
N. 1000  
c. 1000  
N. 1000  
c. 1000

